

LAVORO E POLITICHE SOCIALI*Interrogazione a risposta orale:*

PERETTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma 2 della legge n. 124 del 1999, recante « Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico » dispone il trasferimento, a partire dal 1° gennaio 2000, del personale degli istituti scolastici italiani presso gli enti locali alle dipendenze del ministero della pubblica istruzione;

la citata disposizione prevede che tale personale venga inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti, mentre per quelle qualifiche e profili che non trovano corrispondenza nel personale scolastico statale è prevista la facoltà, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di optare per l'ente locale di appartenenza;

il decreto ministeriale del 23 luglio 1999 n. 184 prevede che al personale scolastico degli enti locali trasferito allo Stato venga corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 2000, lo stesso trattamento economico ricevuto dall'ente di provenienza;

la posizione giuridica ed economica dei circa ottantamila dipendenti trasferiti è stata in seguito disciplinata dall'accordo tra Aran e rappresentanze sindacali in data 20 luglio 2000 e recepito dal decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 aprile 2001;

in base a tale accordo i dipendenti trasferiti sono stati inquadrati con decreti temporizzati che hanno determinato gravi penalizzazioni della loro posizione giuridica ed economica (l'inquadramento di detti dipendenti è avvenuta, infatti, senza rispettare l'anzianità di servizio maturata, ma considerando solo la posizione economica maturata);

oltre al mancato riconoscimento del diritto di opzione per rimanere presso l'ente di provenienza si fa, altresì, presente che tali dipendenti hanno perso il cosiddetto « compenso incentivante » che percepivano in precedenza. Si tratta di una somma consistente (in media si va dai tre ai dodici milioni, superiore al « compenso individuale accessorio » statale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 2000) che consentiva il recupero del mancato aumento retributivo legato al crescere della anzianità bloccato al 31 dicembre 1985, e che oltretutto incideva sul montante pensionabile —

per quali motivi non sia stato rispettato il diritto di opzione di restare all'ente di provenienza di tali dipendenti, così come previsto dalla legge n. 124 del 1999 e, al tempo stesso, perché non sia stata mantenuta l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

se non intendano ripristinare il cosiddetto « compenso incentivante » di cui disponevano tali dipendenti prima del trasferimento;

quali motivi l'accordo tra Aran e organizzazioni sindacali non abbia rispettato la disciplina e la garanzie previste dalla citata legge n. 124 del 1999.

(3-00785)

* * *

SALUTE*Interrogazione a risposta in Commissione:*

PIGLIONICA, BATTAGLIA e LABATE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato adeguino i propri ordinamenti del personale alle disposizioni di detto decreto;